

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 1 di 8

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle seguenti norme: D.L.vo 297/04 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione); D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. 235/07 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti); D.P.R. n. 275/99 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche); D.P.R. n. 567/96 e successive modifiche e integrazioni (Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche). La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e del/la cittadino/a e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto dei bisogni formativi degli studenti nel rispetto della libertà di insegnamento. La scuola è aperta ai contributi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti così come agli apporti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle associazioni, del volontariato, del no-profit. E' considerata assolutamente incompatibile con i criteri sopra enunciati, e quindi vietata, qualsiasi forma di intimidazione anche indiretta alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, come pure qualsiasi manifestazione di intolleranza, di violenza o discriminazione. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti tramite il perseguimento degli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a, del D.L.vo. 297/94 e che ha pertanto carattere vincolante.

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione ordinaria dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti è disposta dal Presidente dell'organo con un preavviso non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per la seduta. La convocazione deve essere effettuata con circolare e mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto deve essere disposta tramite lettera inviata a ciascun consigliere con un preavviso non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per la seduta e mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso. Nelle convocazioni degli Organi Collegiali sono indicati, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare, con l'inserimento del punto 'varie ed eventuali'. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate. In casi di particolare necessità, su richiesta scritta e motivata del 50% più 1 dei membri dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, il Presidente dei rispettivi organi ne convoca la riunione entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Presidente quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta scritta e motivata. La convocazione dovrà avvenire entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta. In casi di particolare urgenza la convocazione in seduta straordinaria dell'organo collegiale può essere disposta dal Presidente dello stesso con preavviso anche telefonico di un giorno e relativa affissione all'Albo della convocazione.

Art. 2

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.3

Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico, attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Site internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 2 di 8

votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art.4

Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta il Dirigente Scolastico presiede il Consiglio di Istituto i cui membri eleggono, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio elegge anche un vicepresidente tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.5

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, previo accordo con il Dirigente Scolastico in quanto Presidente della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Istituto viene altresì convocato su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.

L'ordine del giorno del Consiglio di Istituto è stabilito dalla Giunta Esecutiva con facoltà di integrazione da parte del Presidente del Consiglio di Istituto.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere proposte da uno o più membri del Consiglio in apertura di seduta. Il Consiglio di Istituto approva le eventuali integrazioni a maggioranza dei presenti. Su delega del Presidente del Consiglio di Istituto, la lettera di convocazione del Consiglio può essere firmata dal Dirigente Scolastico.

Art.6

Pubblicità degli atti e delle sedute

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto è garantita mediante affissione, all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di venti giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo. n. 297/94, hanno libero accesso alle sedute del Consiglio d'Istituto, in qualità di uditori, gli elettori di tutte le componenti rappresentate in Consiglio compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordinato svolgimento delle sedute, su decisione del Presidente.

Eventuali richieste scritte o verbali di intervento da parte di uno o più uditori presenti sono preliminarmente autorizzate dal Presidente, sentiti i consiglieri, sulla base della pertinenza con i punti previsti all'ordine del giorno e/o dell'urgenza.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare di invitare uno o più esperti al fine di approfondire l'esame di problemi concernenti la vita o il funzionamento della scuola. In casi particolari di necessità e urgenza, la partecipazione degli esperti esterni può essere autorizzata, sentiti i consiglieri, dal Presidente anche in mancanza di una precedente delibera.

Quando siano in discussione argomenti concernenti persone, che esulino dai ruoli da esse ricoperte e dalle relative competenze, le sedute del Consiglio d'Istituto non sono aperte al pubblico.

Art.7

Assemblee e Comitato dei Genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto.

Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

La materia delle convocazioni è regolata dal *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* (D.L.vo. n. 297/94).

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto dei genitori.

TITOLO II

NORME DI VITA SCOLASTICA

Art. 8

La scuola con tutti i suoi locali costituisce uno spazio comune, condiviso da tutte le sue componenti che vi

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 3 di 8

trascorrono una parte significativa della giornata ed è pertanto importante che esso sia accogliente, sano e pulito. E' quindi necessario che tutti cooperino al raggiungimento e al mantenimento di queste condizioni. Sono consentite iniziative per l'abbellimento e la personalizzazione delle classi a condizione che si tratti di interventi reversibili e che abbiano il consenso delle componenti interessate.

La scuola vuole assumersi anche l'impegno di promuovere e realizzare comportamenti coerenti con una idea di sviluppo basata sulla sostenibilità e sulla lotta agli sprechi. Di conseguenza tutti si impegnano – compatibilmente con le condizioni date – ad evitare sprechi di risorse di qualunque tipo, spegnendo le luci quando non sono necessarie, risparmiando nell'uso della carta e collaborando per una gestione ottimale della raccolta differenziata all'interno dell'istituto. Alla fine delle lezioni le aule devono essere in ordine, la luce deve essere spenta.

Art. 9

Ciascuna componente scolastica ha il diritto di riunirsi nei locali della scuola previa autorizzazione del Dirigente Scolastico con cui vanno concordati date e orari e a cui va comunicato l'ordine del giorno. Tutte le componenti hanno altresì il diritto di diffondere idee e documenti nel rispetto dei principi e delle norme vigenti. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

In particolare gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni compatibilmente con le esigenze di organizzazione dell'istituto.

Art. 10

Divieto di fumo

Ai sensi della normativa vigente in tutti i locali della scuola è vietato fumare.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge 51/2003 e successive modifiche e integrazioni.

E' altresì vietato fumare in prossimità degli ingressi della scuola.

Art. 11

Divieto di uso di telefoni cellulari da parte dei docenti

Secondo quanto previsto Circolare n. 362 del 25 agosto 1998 e dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione Prot. n. 30 del 15 marzo 2007, al personale docente non è consentito l'uso di telefoni cellulari, durante le ore di lezione.

Per assicurare il corretta espressione della specifica funzione, i docenti sono tenuti a non utilizzare i telefoni cellulari quando impegnati in attività didattiche, durante

l'orario di ricevimento dei genitori, durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e durante le riunioni dei gruppi di lavoro.

Art. 12

Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti e obbligo di vigilanza da parte dei docenti

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007, è vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti, durante le ore di attività didattica.

In caso di utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti nel corso dell'attività didattica, il docente o il coordinatore di classe informeranno il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori e i genitori dello studente, rimettendo al Consiglio di Classe l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. I docenti, pertanto, sono tenuti ad effettuare quotidianamente rigorose ed opportune verifiche nei confronti degli studenti per accertarsi del rigoroso rispetto della norma e ad operare anche tenendo conto delle responsabilità amministrative, civili e penali nelle quali potrebbero incorrere a seguito sia di comportamenti troppo tolleranti, sia di personali negligenze.

Art. 13

Diritti e doveri degli studenti

Diritti e doveri degli studenti sono stabiliti dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 14

Regolamento degli studenti

Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice di comportamento contenuto nel Regolamento degli studenti in vigore. In attesa della sua revisione, le disposizioni contenute nel codice di comportamento in contrasto con il presente regolamento non sono applicabili.

Art.15

Frequenza scolastica: assenze, ritardi, uscite anticipate.

Si rimanda alle norme riportate nella relativa circolare annuale.

Art.16

Norme generali di comportamento nei locali scolastici

Durante i cambi d'ora, gli alunni sono tenuti a rimanere in aula ad attendere l'arrivo degli insegnanti. Durante le

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 4 di 8

ore di lezione è consentito uscire solo per motivi di necessità e con il permesso dell'insegnante. Di norma non si esce durante la prima ora di lezione né in quella successiva all'intervallo. Durante l'intervallo gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose, evitando schiamazzi e rissa. Al termine dell'ultima ora di lezione i docenti si accerteranno che l'illuminazione delle aule sia spenta.

Il personale docente ed ausiliario è tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni.

L'Istituto non è responsabile di beni, preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali della scuola. E' responsabilità degli alunni custodire i propri beni, anche durante le uscite dall'aula per attività di laboratorio o per le ore di Educazione Fisica.

Art.17

Uso delle strutture

La conservazione delle aule, dei laboratori, delle suppellettili è affidata alla cura ed all'educazione di tutti. I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli studenti per evitare siano imbrattate suppellettili, arredi e pareti nelle aule, negli spogliatoi, nei laboratori. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti, nel rispetto delle disposizioni della dirigenza. Eventuali comportamenti di incuria o scarso rispetto dei locali e di quanto in essi contenuto da parte degli studenti andranno comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico. Gli eventuali danni saranno risarciti da coloro che li hanno provocati secondo le modalità previste al successivo articolo 21. All'uscita dalle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare le aule in ordine.

Gli studenti e tutto il personale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e che verranno rese disponibili e facilmente consultabili tramite una loro adeguata esposizione nelle aule e nei corridoi.

Il comportamento degli studenti e del personale deve conformarsi all'obiettivo di garantire la sicurezza e la prevenzione di eventuali situazioni di rischio per studenti e personale.

I docenti, il personale ATA, i genitori e gli studenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o a un Collaboratore del Dirigente Scolastico, in forma scritta, eventuali anomalie di cui siano a conoscenza o di cui siano venuti a conoscenza che possano determinare rischi per la sicurezza.

Art. 18

Assemblee degli studenti

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate da quanto previsto dal D. L.vo.

n. 297/94.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in una assemblea di classe al mese della durata di due ore. L'assemblea di classe è convocata dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta dei rappresentanti di classe sottoscritta dai docenti delle ore interessate. La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa. Gli studenti possono richiedere la partecipazione all'assemblea del Dirigente Scolastico e dei docenti. In ogni caso il docente in servizio si tratterà in vicinanza dell'aula per provvedere alla vigilanza degli studenti. Qualora il docente dell'ora constatasse il verificarsi di gravi scorrettezze o incapacità di gestire l'assemblea da parte degli studenti, deve intervenire per ricondurre l'assemblea a un ordinato svolgimento oppure interromperla. Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale.

Nel corso dell'anno scolastico l'assemblea va richiesta garantendo la diversificazione delle ore e dei giorni della settimana. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in una assemblea d'istituto al mese della durata di un'intera giornata di lezione; non frazionabile in più assemblee al mese. L'assemblea d'istituto è convocata dal Dirigente Scolastico su richiesta dei rappresentanti d'istituto (studenti eletti nel Consiglio di Istituto) o della maggioranza del Comitato Studentesco, espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, o del 10% degli studenti. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità di locali. Alle assemblee di istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti in coerenza con gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o con sua delega dal Dirigente Scolastico e non può comportare oneri di spesa per la scuola.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere cumulativamente utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.

L'assemblea non può essere richiesta più volte per le stesse ore e lo stesso giorno della settimana. Durante lo svolgimento dell'assemblea verrà redatto un verbale in cui saranno riassunte le problematiche trattate e riportate le eventuali richieste. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dell'assemblea sulla base del regolamento che l'assemblea stessa deve darsi e che deve diventare parte integrante del presente regolamento. All'assemblea d'istituto possono partecipare i docenti e il Dirigente Scolastico.

In ogni caso, nel rispetto del proprio orario di servizio, i docenti si tratteranno nelle vicinanze del locale in cui avviene l'assemblea per provvedere alla vigilanza degli

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 5 di 8

studenti. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea o di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti quando gli organi preposti – Presidente dell'Assemblea o Comitato Studentesco – non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.

Art.19

Comitato Studentesco

Gli studenti possono esprimere un Comitato Studentesco, formato dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. Oltre alla convocazione delle assemblee studentesche di istituto e all'espletamento di funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, il Comitato Studentesco può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Il Comitato Studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quelle delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, autorizza, su richiesta scritta della maggioranza del Comitato, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico può convocare il Comitato Studentesco in orario scolastico.

TITOLO III

NORME DI DISCIPLINA

Art.20

Definizione di comportamenti disciplinarmente rilevanti

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere il risarcimento del danno, quando esistente. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche e integrazioni.

Art.21

Categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti

Le categorie di comportamenti rilevanti sul piano

disciplinare contemplati dal presente regolamento sono:

- mancato assolvimento degli impegni scolastici;
- ritardi abituali non giustificati né motivati sia individuali che collettivi;
- assenze abituali non giustificate né motivati sia individuali che collettive;
- negligenza abituale;
- utilizzo del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica;
- mancanza di rispetto verso il personale scolastico, i compagni e le istituzioni;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;
- violazione delle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente Scolastico, del Regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza;
- danneggiamento di locali ed attrezzature;
- turbamento del regolare andamento delle attività didattiche;
- danneggiamento lieve o grave di locali e/o attrezzature;
- alterazione di documenti e/o firme;
- ogni altra condotta, tenuta anche al di fuori della scuola nell'ambito delle attività del P.O.F., che costituisca evidente e/o significativa violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e che comprometta gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile.

Art.22

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti esposti nell'articolo precedente sono i seguenti:

- a) ammonizione personale verbale;
- b) nota sul registro di classe;
- c) convocazione dei genitori;
- d) ammonimento scritto;
- e) divieto di partecipazione a viaggi di istruzione o iniziative analoghe;
- f) risarcimento del danno provocato (in caso di danneggiamento di beni, locali, sussidi o strumenti della scuola);
- g) allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di quindici giorni.

La sanzione irrogata è stabilita in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa; essa è temporanea, proporzionata all'infrazione ed educativa, tenuto conto del contesto e della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, individuate dal Consiglio di Classe.

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 6 di 8

L'eventuale mancanza di rispetto o offesa a persone comporta l'obbligo di scuse anche scritte.
 In ogni caso è possibile il cumulo di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che li irroga.

Tutti i comportamenti disciplinarmente rilevanti, tenendo conto anche degli esiti dell'azione rieducativa, concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta e il credito scolastico.

Nei casi di rilevanza penale possono essere adottate le seguenti sanzioni:

- h) allontanamento dalle lezioni, per un periodo superiore a quindici giorni;
- i) esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.

Art. 23

Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dall'impegno a non ripeterlo.

Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.

Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza da parte del personale della scuola.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art.24

Organi competenti

I provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco:

1. Sono competenti ad irrogare l'ammonizione personale, la nota sul registro di classe, l'ammonimento scritto e l'obbligo di scuse, ed a stabilire la convocazione dei genitori (rif. art. 20, lettere a), b), c), d) del presente regolamento) il singolo docente ed il Dirigente Scolastico.
2. L'allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a quindici giorni e il divieto di partecipazione a viaggi di istruzione sono disposti dal Consiglio di Classe convocato con tutte le componenti;
3. L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
4. La richiesta di scuse scritte, a seconda della gravità dell'offesa o della mancanza, può essere comminata dal docente, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe convocato con tutte le componenti.
5. Il risarcimento del danno causato in caso di danneggiamento di beni, locali, sussidi o strumenti della scuola è disposto dal Consiglio di Istituto sulla base:
 - dei prezzi di mercato relativi ai beni o ai sussidi danneggiati in caso di sostituzione degli stessi;
 - del costo necessario per la riparazione degli stessi da parte di aziende individuate dall'Istituto o con cui l'Istituto ha stipulato contratti di manutenzione qualora si riveli sufficiente un intervento di riparazione o manutenzione.
6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.25

Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe può proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire una sanzione commisurata alla gravità del fatto quale l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per una durata definita superiore a quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.

Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo

	Istituto Statale "Marco Belli" <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 7 di 8

per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta.

Art.26

Procedure per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza da parte di un docente ad uno studente (anche non appartenente ad una sua classe) o da parte del Dirigente Scolastico; il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come disciplinarmente rilevanti.
2. Nei casi di ammonizione in classe, di ammonimento scritto e di convocazione dei genitori, la contestazione può essere formulata all'istante oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonimento scritto, se irrogati dal Dirigente Scolastico, viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed inviata per conoscenza al coordinatore di classe per l'opportuna informazione al Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
4. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico, il collaboratore vicario o, previa delega, il docente coordinatore di classe, acquisiscono le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
5. Acquisite le informazioni relative all'accertamento dei fatti e alle giustificazioni dello studente, il Consiglio di Classe stabilisce i provvedimenti da adottare con le relative motivazioni. Anche nel caso di studenti maggiorenni il Dirigente Scolastico fornisce comunicazione scritta alla famiglia dello studente dei provvedimenti adottati. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della documentazione scritta.
6. Nel caso in cui le sanzioni siano di competenza del Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe, acquisite le informazioni relative all'accertamento dei fatti e alle giustificazioni dello studente, formula una proposta motivata al Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare in merito, può disporre ulteriori accertamenti istruttori sui fatti e sulle relative giustificazioni.

Art.27

Ricorsi

1. Contro la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di Classe, lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere all'organo di garanzia istituito ai sensi del successivo art. 28; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico dallo studente, se maggiorenne, o dai genitori. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.

Art. 28

Organo di garanzia

L'Organo di garanzia, è composto da 5 membri:

1. il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 2. due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, non coincidenti con i docenti eletti in Consiglio d'Istituto; il Collegio dei Docenti elegge anche un membro supplente;
 3. uno studente designato dal comitato studentesco e un membro supplente
 4. un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio di Istituto e un membro supplente.
- La funzione di segretario è affidata dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti componenti l'organo di garanzia.
- L'Organo di garanzia adotta le proprie decisioni a maggioranza. Non è consentita l'astensione dal voto.
- L'Organo di garanzia è validamente costituito qualora siano presenti alla seduta tutti i membri.
- L'Organo di garanzia si riunisce al di fuori dell'orario delle lezioni.
- L'organo di garanzia è rinnovato con cadenza annuale.

TITOLO IV

VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Art.29

Vigilanza degli studenti

Ogni docente in servizio alla prima ora è presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni, ai sensi del vigente CCNL.

Ogni docente tenuto al servizio all'inizio della prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe.

Ciascun docente si adopererà per una buona tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali.

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.

	<p style="text-align: center;">Istituto Statale “Marco Belli” <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Sito internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271</p>	
C.I. del 25/09/08	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pagina 8 di 8

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente al Dirigente Scolastico ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

Durante l'intervallo la sorveglianza degli alunni deve sempre essere garantita dai docenti (secondo i turni di sorveglianza stabiliti) nei corridoi, in collaborazione con il personale ausiliario, all'interno delle classi e nel cortile antistante la scuola.

I docenti sono tenuti a vigilare sul disciplinato svolgersi dell'intervallo, durante il quale non sono ammesse uscite dalla scuola da parte degli studenti.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi adotta tutte le misure necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi. Ciascun docente e ciascun collaboratore scolastico vigileranno in particolare che gli allievi non fumino nei locali dell'istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate.

Ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando al Coordinatore della Classe interessata o al Dirigente Scolastico i casi di eventuale indisciplina.

Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l'operazione si svolga ordinatamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 30

Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta di uno o più membri del Consiglio d'Istituto. Le proposte di modifica dovranno pervenire al Presidente della Giunta Esecutiva e al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Prima dell'approvazione in Consiglio d'Istituto, le proposte di modifica devono essere valutate da tutte le componenti della scuola. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate con una deliberazione a maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti il Consiglio).

Approvato in Consiglio d'Istituto nella seduta del 25/09/08.